



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 7 febbraio 2019
Prot. n. 016/19/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4 – Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

Rendiamo noto che, in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2019, è stato pubblicato il decreto in oggetto (All. 1), entrato in vigore il 29 gennaio u.s..

Rinviando per una disamina più approfondita della normativa *de qua* al testo del decreto ed alle circolari Inps nn. 10 e 11 del 29 gennaio u.s. (All. 2 e All. 3) e n. 15 del 1° febbraio 2019 (All. 4), si fornisce di seguito una sintesi delle principali novità, con riserva di eventuali integrazioni da rendersi a valle dell'iter di conversione in legge del suddetto decreto.

Reddito di cittadinanza – Capo I

Il provvedimento in parola, in applicazione del comma 255, dell'art. 1, della legge n. 145/2018, disciplina il c.d. "Reddito di Cittadinanza".

Sul punto, l'art. 8 del decreto legge introduce degli incentivi alle imprese che assumano con orario full-time e a tempo indeterminato un soggetto percettore del suddetto trattamento.

In particolare, il datore di lavoro che, dopo aver comunicato su apposita piattaforma digitale la disponibilità di posti vacanti, assuma, anche per il tramite dei soggetti di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 150/2015, beneficiari del Rdc avrà diritto all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (nel *plafond* massimo dell'ammontare totale degli stessi), con esclusione dei premi e dei contributi Inail. Detto esonero opererà nel limite dell'importo mensile del trattamento percepito dal beneficiario all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quanto già goduto e comunque nella misura non superiore a 780,00 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità. In caso di rinnovo nell'attribuzione del Reddito di cittadinanza, il beneficio contributivo verrà concesso nella quota fissa di cinque mensilità.

Il datore di lavoro, ove necessario, dovrà stipulare presso il centro per l'impiego un patto di formazione con il quale viene garantito al beneficiario l'accesso ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale.

Il meccanismo incentivato opera anche nel caso di stipula, presso i centri per l'impiego e i

Aderente alla

CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Tel. 06/5903974
Telefax 06/5903825
e-mail: agens@agens.it
C.f. 04276771005



soggetti accreditati di cui al succitato art. 12 del D.Lgs. n. 150/2015, di un Patto di formazione da parte di enti di formazione accreditati. In particolare, laddove, all'esito di detto programma formativo, il lavoratore percettore di Rdc venisse assunto in una posizione in linea con il profilo formativo, l'entità dello sgravio contributivo verrebbe divisa tra il datore medesimo e l'ente formatore.

La norma introduce un regime sanzionatorio nel caso in cui il datore di lavoro licenzi il lavoratore, ipotesi a fronte della quale scatterà l'obbligo di restituzione dell'incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili di cui all'art. 116, comma 8, lettera a) della legge n. 388/2000 e s.m.i.. Tale sanzione non opera nel caso in cui il licenziamento sia dovuto a giusta causa o a giustificato motivo (dal tenore letterale della norma dovrebbe intendersi sia soggettivo che oggettivo).

Condizione per poter accedere al beneficio in parola è che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto, da calcolarsi con riguardo al disposto di cui all'art. 31, lett. f), del D.Lgs. n. 150/2015, del numero dei dipendenti riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato. E' richiesto, altresì, il rispetto degli ulteriori principi di cui al medesimo art. 31.

Viene, infine, precisato che l'incentivo in parola è aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'art. 1, comma 247, della legge n. 145/2018 in favore delle assunzioni nelle regioni di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Trattamento di pensione anticipata “quota 100” e altre disposizioni pensionistiche – Capo II

➤ Quota 100

In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, viene introdotta la possibilità, per gli iscritti all'AGO e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, di accedere alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni.

In tal caso non si applicano gli incrementi della speranza di vita e la decorrenza del diritto al trattamento pensionistico (c.d. finestra) varia a seconda della natura del datore di lavoro e della gestione previdenziale a carico della quale detto trattamento viene liquidato. Sul punto e con particolare riguardo al settore privato, la decorrenza del trattamento opererà:

- Dal 1° aprile 2019, per i lavoratori che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018
- Dopo 3 mesi dalla maturazione dei requisiti per coloro che acquisiscano gli stessi dal 1° gennaio 2019
- Ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO, la prima decorrenza utile è fissata al primo giorno del mese successivo all'apertura della c.d. finestra.

La circolare Inps n. 11 del 29 gennaio 2019 precisa, altresì, che *“ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi*



titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico".

Viene, inoltre, prevista la possibilità di cumulo dei periodi contributivi non coincidenti ed accreditati nelle suddette gestioni Inps.

La c.d. "pensione quota 100" non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza e fino a maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Il decreto fa salve le speciali disposizioni di settore che prevedono requisiti anagrafici e contributivi più favorevoli. Sul punto, la sopra richiamata circolare n. 11 precisa che tali disposizioni speciali "non trovano applicazione ai fini del perfezionamento dei requisiti prescritti per il conseguimento della pensione quota 100".

- **Riduzione dell'anzianità contributiva per la pensione anticipata**
Intervenendo sull'art. 24, comma 10, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, il provvedimento in oggetto fissa, per il periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2026, il requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata in 42 anni e 10 mesi per gli uomini ed in 41 anni e 10 mesi per le donne, con disapplicazione degli adeguamenti alla speranza di vita. Per l'erogazione del trattamento pensionistico opera la finestra di 3 mesi decorrente dalla data di maturazione dei requisiti.
In sede di prima applicazione, i soggetti che, dal 1° gennaio u.s. alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 4/2019, abbiano maturato detti requisiti conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile p.v.
Sul punto si rileva come, a normativa attuale, a far tempo dal 1° gennaio 2027 troverà nuovamente applicazione il regime di adeguamento alla speranza di vita cui, ad una prima lettura, sembrerebbe cumularsi la finestra dei 3 mesi (ad oggi non contingentata sotto il profilo temporale).

- **Pensione anticipata con Opzione Donna**
Viene prevista la proroga della c.d. "Opzione donna".
In particolare, l'art. 16 del decreto legge prevede che coloro i quali, al 31 dicembre 2018, abbiano maturato almeno 35 anni di contribuzione e un'anzianità anagrafica di almeno 58 anni, possano accedere alla pensione anticipata, calcolata con il sistema contributivo, senza applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita.
Per la decorrenza del trattamento pensionistico operano le disposizioni di cui all'art. 12 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 (12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti).
Anche in tal caso, la circolare Inps n. 11 del 29 gennaio u.s. ha ribadito come "ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il



contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico”.

- **Pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci**

Il decreto in esame prevede che ai soggetti rientranti nella categoria dei c.d. “*lavoratori precoci*” non si applichino, per il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita.

Detti soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2019 conseguono il diritto al trattamento pensionistico decorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti di legge all’uopo richiesti.

Sul punto si richiamano le considerazioni già sopra espresse in merito alla possibilità, a legislazione vigente, di sommatoria, a far tempo dal 1° gennaio 2027, tra gli adeguamenti alla speranza di vita e la finestra trimestrale.

La circolare Inps n. 11 del 29 gennaio u.s. precisa, altresì, che, in caso di cumulo dei periodi assicurativi ex legge n. 228/2012, il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico opera dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa finestra.

- **Ape Sociale**

Viene prorogata, per tutto il 2019, la c.d. Ape Sociale, con invarianza di requisiti e presupposti richiesti dalla vigente normativa di riferimento (art. 1, comma 179, della legge n. 232/2016).

Sul punto, per maggiori approfondimenti, si rinvia al messaggio Inps n. 402 del 29 gennaio 2019 (All. 5) e alla circolare Inps n. 15 del 1° febbraio 2019.

- **Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione e dei periodi di laurea**

In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, per gli iscritti all’AGO ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, nonché a quelli iscritti presso la gestione separata Inps di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 che risultino privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e che non siano già titolari di pensione, viene riconosciuta la possibilità di riscattare i periodi antecedenti al 29 gennaio 2019 compresi tra la data del primo e quella dell’ultimo contributo accreditato nelle suddette forme assicurative, nella misura massima di 5 anni (anche non continuativi).

Il conseguente onere è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50% secondo la ripartizione in quote stabilita dal decreto in esame.

La normativa in oggetto prevede, inoltre, la possibilità che l’onere di riscatto possa essere sostenuto anche dal datore di lavoro (del settore privato) – con conseguente deducibilità dal reddito di impresa -, destinando a tal fine i premi di produzione spettanti al lavoratore medesimo (che, in tal caso, non correranno ai fini del reddito).

In tema di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario, viene, infine, inserito, all’art. 2 del D.Lgs. n. 184/1997, il comma 5-



quater, ai sensi del quale la tale facoltà, da valutarsi secondo il sistema contributivo, è consentita fino al 45° anno di età.

➤ Fondi di solidarietà bilaterali

Il decreto legge prevede, infine, la possibilità per i Fondi di solidarietà di cui al D.Lgs. n. 148/2015 di erogare, oltre alle prestazioni di cui al comma 9 dell'art. 26 del decreto legislativo medesimo, un assegno straordinario per il sostegno al reddito in favore dei lavoratori che, entro il 31 dicembre 2021, raggiungano i requisiti per l'accesso alla pensione "quota 100".

Condizione per l'erogazione dell'assegno è la conclusione di accordi collettivi aziendali o territoriali che stabiliscano anche il numero dei lavoratori da assumere in compensazione delle uscite, sì da garantire i livelli occupazionali.

In tal caso, il datore di lavoro dovrà provvedere a versare l'intera provvista finanziaria, comprensiva della contribuzione correlata.

La circolare Inps n. 10 del 29 gennaio u.s. precisa, altresì, che, decorrendo il trattamento pensionistico dopo 3 mesi dalla maturazione dei requisiti, l'assegno straordinario dovrà essere erogato anche durante i tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica ed il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. L'assegno straordinario, inoltre, non potrà essere erogato oltre il 31 marzo 2022.

Gli accordi collettivi, ai fini della loro efficacia, dovranno essere depositati, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 151/2015, entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Sempre la circolare Inps precisa, altresì, come, ferme restando le previsioni contenute nei decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà in merito alla cumulabilità degli assegni straordinari con i redditi da lavoro, nel caso di opzione con "quota 100" permane l'incumulabilità di cui all'art. 14, comma 3, del decreto legge in oggetto.

L'Istituto comunicherà con successivo messaggio le istruzioni operative per la presentazione delle relative domande.

Per completezza si allega anche il messaggio Inps n. 395 sempre del 29 gennaio u.s. (All. 6), recante le modalità di presentazione delle domande di pensione sopra esaminate.

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, anche alla luce di eventuali successivi chiarimenti da parte dell'Inps e di Confindustria, porgiamo cordiali saluti.

IL RESPONSABILE
AREA RELAZIONI INDUSTRIALI E
NORMATIVA DEL LAVORO
(Omero Marco Caparelli)

All.